



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'11 novembre 2019:

LEGGE 19 NOVEMBRE 2019 n.157

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E BILANCI PLURIENNALI 2020/2022

CAPO I DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO ED INTERVENTI PER IL SETTORE FINANZIARIO

Art.1

(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per l'esercizio 2020, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, nei limiti in essi previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:
 - a) convenzionamenti agevolati per l'agricoltura di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.22 e alla Legge 20 settembre 1989 n.96, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 2.500.000,00. Avranno priorità all'accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzino il metodo dell'agricoltura biologica o comunque escludano l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici;
 - b) convenzionamenti agevolati per gli studenti di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e al Decreto Delegato 26 settembre 2013 n.126, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 155.000,00;
 - c) convenzionamenti agevolati per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 250.000,00;
 - d) convenzionamenti agevolati alle imprese per la ricerca di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.19 e al Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n.126, modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.126 e Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.44, fino a concorrenza dell'importo complessivo di

- euro 5.000.000,00, ponendo particolare attenzione, nel Programma Quinquennale per la Ricerca di cui all'articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.19, a quelle imprese impegnate nella riprogettazione dei materiali prodotti in vista della loro totale recuperabilità, nell'efficienza dell'utilizzo delle risorse e nella prevenzione della produzione di rifiuti;
- e) convenzionamento per credito agevolato alle imprese di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 4.000.000,00; per credito agevolato alle imprese di cui all'articolo 13 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 6.000.000,00. Gli oneri relativi agli interessi passivi, per l'esercizio 2020, trovano imputazione sul capitolo 2-4-7226 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per interventi a sostegno delle attività economiche". Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri di cui all'articolo 4, lettera d), della Legge 4 dicembre 2015 n.178, gli oneri di cui all'articolo 30 del Decreto Delegato 10 novembre 2014 n.187 e gli oneri di cui all'articolo 11 del Decreto Delegato n.162/2015 e successive modifiche;
- f) gli oneri per l'esercizio 2020 per il contributo in conto interessi a carico dello Stato di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 trovano imputazione sul capitolo 2-3-7435 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi per prestiti di edilizia ed eliminazione barriere architettoniche". Sul capitolo trovano imputazione anche gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n.109 sul capitolo 2-4-7227 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche (Legge n.109/2009)" per l'esercizio finanziario 2020 è stanziato l'importo di euro 178.000,00, per gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
3. Sui capitoli 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale" e 2-4-7220 "Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n.13/1993 - L. n.35/1996) e incentivi finanziari ex articolo 6, Legge n.134/1997" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
4. Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei storici, degli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale nonché dei manufatti ubicati nel Sito UNESCO, gli effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 sono prorogati all'anno 2020; a tale scopo il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in esso previsti è stabilito al 31 ottobre 2020.
5. Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6640 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi e prestiti per il recupero di Centri e Nuclei Storici" è, altresì, volto a finanziare i residui oneri relativi ai contributi in conto interessi a carico dello Stato per i prestiti pregressi relativi al recupero del Nucleo Storico di Montegiardino.
6. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 della Legge 15 dicembre 1994 n.110 già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2020 al fine di essere rivalutate alla luce di quanto previsto dal Decreto Legge 19 marzo 2018 n.30.

Art.2

(Fondo a sostegno delle iniziative e progetti pubblico privati)

1. Al fine di sostenere l'attività delle piccole imprese sammarinesi viene istituito il capitolo 1-4-4317 "Fondo a sostegno delle iniziative e progetti pubblico privati" per un importo di euro 40.000,00 su cui trova imputazione il finanziamento di iniziative, in particolare connesse al piano triennale di promozione turistica, attivate in sinergia tra pubblico e privato al fine di sostenere la cooperazione tra piccole imprese, istituzioni pubbliche e associazioni di categoria.

Art.3

(Promozione del settore energetico e riqualificazione energetica degli edifici)

1. Sul capitolo 2-5-6435 "Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento" è previsto, per l'esercizio finanziario 2020, uno stanziamento di euro 50.000,00 teso a finanziare:

- a) i sovra costi di cui all'articolo 24 della Legge 3 aprile 2014 n.48 sostenuti dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;
- b) gli ulteriori costi ed oneri finalizzati ad interventi connessi al risparmio energetico, idrico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Legge n.48/2014 e relativi decreti delegati attuativi;
- c) interventi per lo sviluppo di un piano di mobilità sostenibile con l'utilizzo di autoveicoli a propulsione elettrica.

2. Per ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici esistenti e ridurre le conseguenti emissioni di sostanze nocive e di gas serra in atmosfera, nonché i consumi idrici e i costi nazionali per l'approvvigionamento energetico, in linea con le previsioni del vigente PEN e in attuazione degli impegni derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sul capitolo 2-5-6438 "Fondo per interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio" è previsto, per l'esercizio finanziario 2020, uno stanziamento di euro 15.000,00 teso a finanziare gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio così come previsto dalla Legge n.48/2014 e relativi decreti delegati attuativi.

3 Sul capitolo 2-5-6434 "Fondo per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici ed installazione di impianti FER" è previsto, per l'esercizio 2020, uno stanziamento di euro 295.000,00 teso a finanziare gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio così come previsto dalla Legge n.48/2014 e dai relativi decreti delegati attuativi.

4. Il termine previsto per beneficiare delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 18, comma 5 *quater* del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 è prorogato al 31 dicembre 2020.

5. Dopo il comma 5 *quater* dell'articolo 18 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 è inserito il comma 5 *quinquies*:

"5 *quinquies*. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene."

Art.4

(Modifica alla Legge di spesa 11 maggio 2015 n.67)

1. A parziale modifica del comma 3 dell'articolo 24 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 e a modifica dell'articolo 23 della Legge 24 Dicembre 2018 n. 173 gli stanziamenti sul capitolo 2-5-6630 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per finanziamento legge di spesa n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche sul territorio" sono ripartiti come segue:

- euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2020;
- euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2021;
- euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2022.

Art.5

(Proroga incentivi veicoli basso impatto ambientale)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della Legge 27 ottobre 2017 n.125 è così modificato:

"5. I benefici fiscali di cui al presente articolo possono essere richiesti per beni importati entro il 31 dicembre 2020."

Art.6

(Disposizioni per l'impiego di fondi per lo sviluppo delle relazioni internazionali)

1. In riferimento al negoziato in corso, mirato alla sottoscrizione di un accordo di associazione fra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea, i fondi stanziati sui capitoli 1-1-1810 "Oneri

per lo sviluppo delle relazioni con l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo”, 1-1-1825 “Spese per iniziative collegate alle attività degli Organismi Europei ed Internazionali” e 1-1-1970 “Oneri per le relazioni internazionali” saranno destinati prevalentemente alla copertura di spese relative a consulenze, convenzioni con collaboratori esterni con inclusi eventuali viaggi e ospitalità; trasferte di dipendenti della Pubblica Amministrazione, di funzionari a rapporto convenzionale e di personale politico delle Segreterie di Stato, compresi i Segretari di Stato stessi, coinvolti negli incontri negoziali; attività di promozione e di formazione.

Art.7

(Proroga convenzioni di carattere diplomatico)

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Legge 30 luglio 2012 n.100, i compensi previsti per gli agenti diplomatici appartenenti alla carriera diplomatica restano regolamentati dalle convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 2012 n.100 o, qualora il Congresso di Stato abbia deliberato o deliberi successivamente a tale data nuove assegnazioni di incarichi, gli stessi sono regolamentati dalle convenzioni approvate con la delibera congressuale di nomina. Tali convenzioni devono intendersi tacitamente rinnovate, salvo diversa deliberazione da parte del Congresso di Stato.
2. Il trattamento economico previsto dalle convenzioni in essere con i rappresentanti diplomatici e consolari non di carriera, vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 2012 n.100 per le quali non sia successivamente intervenuta diversa deliberazione da parte del Congresso di Stato, s'intende prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve diverse deliberazioni eventualmente assunte dal Congresso di Stato nel corso del 2020.

Art.8

(Interventi in materia di disabilità e invalidità)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle associazioni ed enti no profit che si occupano di disabilità e che sono legalmente riconosciuti in base alle norme vigenti, sul capitolo 1-10-2397 “Fondo per interventi sulla disabilità” è previsto uno stanziamento per il 2020 di euro 100.000,00 destinato alla realizzazione di quanto previsto e disciplinato dal piano che verrà predisposto dalla Segreteria di Stato competente.
2. Il termine di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento 7 marzo 2019 n.3 e successive modifiche precedentemente previsto al 31 dicembre 2019 è fissato al 30 giugno 2020.

Art.9

(Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali e finanziamento disavanzo gestione ammortizzatori sociali)

1. In continuità con il principio di solidarietà introdotto con l'articolo 3 della Legge 20 dicembre 1990 n.156 “Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali”, nell'anno 2020 il 15% del saldo della Cassa di Compensazione, di cui all'articolo 14 della legge medesima, iscritto nel bilancio consuntivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2018, viene destinato al finanziamento dell'attività assistenziale sanitaria e socio sanitaria.
2. Allo scopo di monitorare l'andamento della gestione finanziaria del bilancio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, il Comitato Esecutivo dispone, tramite apposita delibera da adottarsi nella prima seduta utile dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, il blocco della disponibilità sui capitoli di spesa non obbligatoria fino alla concorrenza dell'intervento di cui al comma che precede. In sede di variazione al bilancio il blocco della disponibilità può essere rimosso in seguito alla verifica del piano complessivo di cui al successivo comma 3.

3. Al fine del contenimento e razionalizzazione della spesa corrente e dell'incremento delle entrate, il Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuto a presentare entro il 30 aprile 2020 al Congresso di Stato un piano complessivo contenente proposte strutturali di riorganizzazione della struttura sanitaria e socio sanitaria al fine di contenere la misura prevista al comma 1.

4. In riferimento alla Legge 31 marzo 2010 n.73 "Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità", visto l'articolo 9, comma 5, della succitata legge, si proroga, anche per l'anno 2020, il prelievo dalla "Cassa di Compensazione" di cui alla Legge 20 dicembre 1990 n.156, a ripianamento dell'eventuale disavanzo della gestione di cui trattasi.

Art.10

(Strumenti di protezione sociale)

1. Le risorse finanziarie, pari a euro 600.000,00, stanziare sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" per l'esercizio 2020 sono finalizzate:

- al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l'assistenza domiciliare a norma del regolamento di cui alla Delibera del Congresso di Stato n.56 del 2 maggio 2005, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2020;
- al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per l'assistente alla famiglia di cui all'articolo 15, comma 3, del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5;
- agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate. I soggetti sono individuati attraverso decreto delegato, ed in linea con i principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125 fino all'entrata in vigore dello strumento unico di supporto economico alle famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali di cui al comma 3.

2. Sino all'entrata in vigore dello strumento unico di cui al comma 3:

- a) sulla base delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli, il Certificato di Credito Sociale di cui al Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125, e il Fondo Straordinario di Solidarietà di cui al Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.179, vengono prorogati in via straordinaria;
- b) le risorse disponibili sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi", per l'esercizio 2020, sono da utilizzarsi con le modalità di cui al Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125 e successive modifiche, e sulla base degli accertamenti così come integrati dal comma 6;
- c) le risorse finanziarie previste sul capitolo 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà", per l'esercizio 2020, sono da utilizzarsi con le modalità di cui al Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.179 e successivo Regolamento.

Con la costituzione dello strumento unico le risorse disponibili sui capitoli 1-3-2409 e 1-3-2410 sono trasferite nella disponibilità del nuovo strumento.

3. Sino all'entrata in vigore dello strumento unico tutti i richiedenti i benefici del certificato di credito sociale di cui all'articolo 44 della Legge 18 dicembre 2006 n.135 e successivi decreti applicativi sono soggetti agli accertamenti per la valutazione della condizione economica familiare da parte del Comitato di Gestione e di Valutazione anche attraverso l'accesso alle informazioni ed alle banche dati in possesso dell'Amministrazione Pubblica. La dichiarazione da allegare alla domanda di richiesta del certificato di credito sociale deve prevedere, quale documentazione utile ai fini dell'accertamento, copia degli estratti conto dei conti correnti detenuti, a San Marino e all'estero, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, relativi al periodo gennaio/ dicembre, dell'anno oggetto di accertamento.

4. Il Fondo Straordinario di Solidarietà può essere ulteriormente finanziato con le modalità previste al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 55 della Legge 23 dicembre 2014 n.219.

Art.11

(Modalità di tutela dei fiducianti della S.M.I. S.p.A. in LCA)

1. A parziale modifica dell'articolo 3 della Legge 3 ottobre 2019 n.154 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 95 della Legge 17 novembre 2005 n.165, le modalità di rimborso delle somme ai fiducianti di S.M.I. S.p.A. in LCA sono disposte tramite decreto delegato che tenga conto dei principi generali di cui al Decreto Delegato n.168 del 17 dicembre 2018 anche al fine dell'esclusione dalla tutela dei soggetti privi di meritevolezza.

2. La copertura finanziaria delle misure di cui al presente articolo avviene in sede di variazione al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

CAPO II

DISPOSIZIONI SULL'INCREMENTO DELL'ENTRATA E SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art.12

*(Potenziamento dell'attività di riscossione dei crediti dello Stato
e degli Enti del Settore Pubblico Allargato)*

1. Nelle more di una riforma complessiva del Servizio di Esattoria Unica, è dato mandato al Congresso di Stato di emanare un decreto delegato entro il 30 giugno 2020 per rafforzare l'azione di riscossione dei crediti e procedere alle necessarie modifiche alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e sue successive modifiche.

2. Il decreto delegato deve prevedere l'allungamento della durata massima delle dilazioni di cui all'articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70 e disciplinare i termini di pagamento e la durata massima degli accordi di pagamento o piani di rientro definiti dall'articolo 64 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, sostituito dall'articolo 3 del Decreto Legge 27 giugno 2018 n.75.

3. Il decreto delegato deve altresì consentire e disciplinare, al verificarsi di determinate condizioni, il pagamento del debito esattoriale con la cessione in natura (datio in solutum) di beni immobili, di opere d'arte o di altri beni che saranno individuati, fermo restando il previo accertamento del valore di mercato degli stessi, basato su criteri prudenziali in relazione al presunto valore di realizzo, e l'interesse pubblico all'acquisizione.

4. Il decreto delegato deve inoltre disciplinare i termini e le modalità di pignoramento dei crediti ricorrendo determinate gravi ipotesi, nonché le condizioni per procedere al fermo amministrativo dei beni mobili registrati e le modalità di esecuzione.

5. Il decreto delegato deve prevedere la possibilità di effettuare azioni esecutive su beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, individuando le condizioni e definendo i termini di attuazione dell'azione, senza nocumento delle ragioni di credito del concedente o locatore.

6. Il decreto delegato deve infine prevedere meccanismi di tutela dello Stato sia nel caso di cumulo o aggravio di posizioni debitorie da parte del contribuente, che in presenza di nuovi debiti a fronte di concessione di dilazione di pagamenti in corso; il decreto delegato deve disciplinare meccanismi di allineamento del tasso di mora applicato alle dilazioni concesse sulla base degli andamenti dei tassi medi sui mercati di riferimento.

Art.13

(Potenziamento dell'attività di controllo ed accertamento fiscale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 108 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è inserito il seguente comma 1 bis:
"1 bis. La Commissione di cui al comma 1 deve relazionare al Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, con cadenza almeno annuale, in merito agli andamenti ed ai risultati dei controlli effettuati per valutarne l'adeguatezza in termini di efficienza. Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio deve darne comunicazione alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio nella prima seduta utile."
2. Al fine di rendere più efficiente l'attività di controllo l'Ufficio Tributario e l'Ufficio Centrale di Collegamento attivano un gruppo di lavoro congiunto finalizzato al trattamento dei dati ottenuti o ottenibili sulla base della cooperazione amministrativa internazionale e per individuare situazioni di anomalia o incongruenza di contribuenti da sottoporre a verifica sulla base dei criteri individuati annualmente dalla Commissione di cui all'articolo 108 della Legge n.166/2013.
3. Allo scopo di conferire maggiore celerità ed efficacia ai controlli tributari, è dato mandato al Servizio San Marino Card di predisporre in sinergia con l'Ufficio Tributario e con l'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, entro il 31 marzo 2020, una piattaforma informatica che elabori report trimestrali per la segnalazione automatica di anomalie ed errori nella registrazione telematica dei ricavi sulla base dei dati storici e del settore di appartenenza dell'operatore economico.

Art.14

(Disposizioni sulla San Marino Card)

1. È dato mandato al Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio di avviare un confronto, entro il 31 marzo 2020, con le parti economiche e sociali al fine di procedere ad un approfondimento sul tema delle funzionalità della San Marino Card ed identificare le conseguenti azioni di rivisitazione del relativo progetto.
2. È dato mandato a tutti gli uffici pubblici ed alle Aziende ed Enti del Settore Pubblico Allargato di attivare, entro il 31 gennaio 2020, il pagamento presso di loro con la San Marino Card.
3. Al fine di incentivare i consumi interni è attivato un concorso a premi in denaro con l'estrazione a sorte di premi settimanali, mensili o annuali. L'estrazione dei premi è effettuata su tutte le operazioni registrate con la San Marino Card. La vincita è accreditata direttamente sulla San Marino Card. Con regolamento del Congresso di Stato sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'ammontare dei premi differenziati in base alle differenti modalità di registrazione dell'acquisto effettuate nel circuito "scontistica", "fisco", POS Web e pagamento con San Marino Card, il numero dei premi messi a disposizione, eventuali limiti per accedere all'estrazione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del concorso a premi. Gli oneri per la copertura della spesa del concorso a premi, per un importo complessivo di euro 50.000,00, trovano imputazione nell'ambito dello stanziamento previsto sul capitolo 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card".
4. L'articolo 39 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, e sue successive modifiche, è abrogato.

Art.15

(Revisione dell'Imposta Generale sui Redditi e riorganizzazione degli incentivi)

1. Il Congresso di Stato è tenuto, previo confronto con le parti sociali ed economiche, ad avviare l'iter legislativo entro il mese di settembre 2020 per una revisione della normativa fiscale di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche al fine di un allineamento alle normative

internazionali, procedere alla correzione ed al riequilibrio del carico fiscale e rafforzare il sistema dei controlli, tenendo conto dei rilievi effettuati dalla Commissione Permanente per il monitoraggio della fiscalità istituita ai sensi dell'articolo 152 della Legge n.166/2013.

2. Nelle more della revisione complessiva della Legge n.166/2013, al comma 8 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013 così come modificato dal comma 7 dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 2017 n.94 il termine "31.12.2019" è sostituito dal seguente: "31.12.2020".

Il comma 13 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 2017 n.94, è così ulteriormente modificato:

"13. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, si applicano a partire dal periodo d'imposta 2021."

3. È dato mandato al Congresso di Stato di riorganizzare, con apposito decreto delegato da adottare entro il 31 marzo 2020, l'intero sistema degli incentivi fiscali ad oggi previsti dalla normativa a favore degli operatori economici stabiliti nel territorio, con l'obiettivo, da un lato, di razionalizzare e semplificare il sistema favorendone l'accesso agli investitori ed il controllo da parte dell'Amministrazione e, dall'altro, di rendere la normativa nazionale conforme al progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) intrapreso in ambito OCSE cui la Repubblica di San Marino ha aderito. La riorganizzazione del sistema di incentivi fiscali si pone inoltre l'obiettivo di rendere la normativa coerente con le direttive ATAD adottate in ambito comunitario, con la finalità di agevolare investimenti da parte di investitori comunitari.

4. Nelle more della revisione degli incentivi fiscali il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.114, così come sostituito dall'articolo 2 del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.172 e sue successive modifiche, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Art.16

(Rivalutazione delle rendite catastali)

1. Ai fini dell'applicazione della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle more della definizione della riforma degli estimi, di cui alla Legge 23 gennaio 2015 n.2, i redditi di fabbricati e terreni sono rivalutati come segue:

- a) I redditi dei fabbricati a destinazione ordinaria sono rivalutati moltiplicando per novanta (90) le rendite catastali adottate con Decreto 24 agosto 1953 n.31;
- b) I redditi dei fabbricati a destinazione speciale sono rivalutati moltiplicando per cinquanta (50) le rendite catastali adottate con Decreto 24 agosto 1953 n.31;
- c) I redditi dei terreni sono rivalutati moltiplicando per quindici (15) le rendite catastali adottate con Decreto 27 novembre 1952 n.30;

2. In relazione ai fabbricati per i quali sia stata rilasciata la dichiarazione di fine lavori, ai sensi dell'articolo 70 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche, o che comunque siano atti all'uso, ma dei quali non sia stato registrato l'allibramento catastale, ai soli fini della Legge n.166/2013 e successive modifiche, la rendita catastale di cui ai commi che precedono dovrà risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'attestazione catastale, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'articolo 57, settimo comma, della Legge n.140/2017 e successive modifiche, che provvederà al calcolo sulla base dei criteri di cui alla Legge 16 luglio 1951 n.10. La medesima dichiarazione, nel caso sia allegata alla dichiarazione dei redditi, dovrà essere contestualmente depositata all'Ufficio Tecnico del Catasto.

3. Agli effetti dell'applicazione dei commi che precedono gli utilizzatori di contratti di leasing immobiliare sono equiparati agli usufruttuari.

4. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 7 della Legge n.166/2013 e sue successive modifiche, è così sostituita:

"m) i redditi catastali, da fabbricati e terreni, sino al limite di euro 2.000,00. Non si considerano in ogni caso produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e quelli esistenti nei cimiteri;"

Art.17*(Modifiche alla disciplina del trust)*

1. Nelle more della revisione della Legge n.166/2013, al fine di rendere la normativa in materia di trust organicamente coerente e compatibile, si introducono le seguenti modifiche alla Legge 17 marzo 2005, n.38 e alla Legge 1 marzo 2010 n.42.

2. L'articolo 5, comma 1, della Legge 17 marzo 2005 n.38 è sostituito come segue:

“1. Il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività del 75 per cento all'ammontare complessivo dei proventi e dei frutti, in denaro e natura, derivanti dai beni in trust, anche a titolo risarcitorio del mancato guadagno, realizzati e percepiti in ciascun periodo d'imposta. Nel predetto ammontare non sono computati i proventi e i frutti derivanti da immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino.”.

3. L'articolo 5, comma 2, della Legge 17 marzo 2005 n.38 è sostituito come segue:

“2. Il coefficiente di redditività di cui al comma 1 è tuttavia pari al dieci per cento qualora il trustee li reinvesta, e non li distribuisca, per un periodo di almeno 24 mesi dalla data della percezione ed eserciti apposita opzione in sede di dichiarazione dei redditi. Tale opzione non è esercitabile con riferimento ai proventi e i frutti derivanti dai beni in trust che siano costituiti da utili, dividendi o quote di partecipazione agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti, o comunque domiciliati, in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il Decreto 24 gennaio 2005 n.2.”.

4. All'articolo 5 della Legge 17 marzo 2005 n.38 è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:

“2 *bis*. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, è sempre possibile determinare il reddito imponibile del trust in modo analitico, senza applicazione di nessun coefficiente di redditività, deducendo da tutti i proventi e frutti derivanti dai beni in trust i costi inerenti all'amministrazione e gestione dei beni in trust sostenuti e pagati nell'anno solare, che devono essere documentati ed indicati in un prospetto riepilogativo allegato alla dichiarazione dei redditi.”.

5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge 1 marzo 2010 n.42 è sostituita come segue:

“a) «agente residente»: un professionista iscritto nell'Albo degli Avvocati e Notai o dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri commercialisti della Repubblica di San Marino od una società avente sede nella Repubblica di San Marino, che sia sottoposta agli obblighi antiriciclaggio e che abbia tra gli amministratori o i sindaci almeno uno di questi professionisti.”.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza ai fini fiscali a partire dal primo gennaio 2020.

Art.18*(Riforma delle imposte indirette)*

1. In considerazione della necessità di dotare la Repubblica di San Marino di un sistema di imposizione indiretta evoluto ed in linea con la normativa comunitaria, che consenta una maggiore integrazione dell'economia del territorio con quelle degli Stati dell'Unione Europea e che permetta un consolidamento dei risultati del bilancio dello Stato, il Congresso di Stato è tenuto ad attivare il confronto con tutte le parti sociali ed economiche interessate entro il 31 marzo 2020 con l'obiettivo di avviare l'iter legislativo entro il mese di giugno 2020 per la riforma delle imposte indirette che preveda il passaggio da una imposta monofase ad una imposta sul valore aggiunto.

2. La riforma deve tener conto delle più moderne tecnologie informatiche, come la fatturazione elettronica, per dotare il Paese di un sistema impositivo semplice, certo ed efficace; la normativa deve prevedere regimi semplificati per le piccole imprese.
3. Nella definizione delle aliquote d'imposta sul valore aggiunto si deve tener conto, da un lato, della necessità di evitare gli effetti dell'aumento dei prezzi sull'economia del territorio e, dell'altro, delle esigenze del bilancio dello Stato.

Art.19

(Imposta straordinaria sugli immobili delle società)

1. L'imposta straordinaria sugli immobili di cui all'articolo 48 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, disciplinata dal Decreto Delegato 28 giugno 2019 n.109 e reiterato con Decreto Delegato 27 settembre 2019 n.152 trova attuazione nell'esercizio finanziario 2020.
2. Al fine di aggiornare le disposizioni applicative dell'imposta straordinaria sugli immobili detenuti dalle società che non costituiscono luogo di svolgimento dell'attività di impresa, è dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato entro il 31 marzo 2020 nel quale vengono anche individuati i beni immobili da assoggettare ad imposta e le esenzioni da prevedere sugli stessi.

Art.20

(Disciplina Fondi Pensione)

1. A seguito del confronto avvenuto nel Tavolo Istituzionale di cui all'Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale approvato nella seduta del 17 settembre 2019, e con la consapevolezza condivisa della necessità di introdurre in tempi brevi una riforma complessiva del sistema previdenziale al fine di garantire l'equilibrio dei fondi pensione e ridurre l'intervento a carico dello Stato, in via straordinaria il contributo a carico dello Stato per la gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'esercizio finanziario 2019 è previsto in euro 26.000.000,00 e per l'esercizio finanziario 2020 in euro 27.000.000,00.
2. Al comma 2 dell'articolo 41 della Legge 24 dicembre 2018 n.173 l'importo di euro 19.000.000,00 è sostituito in euro 26.000.000,00.
3. Il trasferimento del contributo relativo all'esercizio 2020 di cui al comma 1 è previsto per euro 19.000.000,00 sul capitolo 1-10-4530 "Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti", ed il restante trasferimento pari ad euro 8.000.000,00 viene stanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, sulla base di un piano di rientro di durata decennale senza interessi; pertanto lo stanziamento complessivo per l'esercizio finanziario 2020 sul capitolo 1-10-4530 è pari ad euro 21.600.000,00.

Art.21

(Istituzione del tavolo di confronto quadripartito)

1. A seguito del confronto avvenuto nel Tavolo Istituzionale di cui all'Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale approvato nella seduta del 17 settembre 2019, in considerazione delle risultanze del Bilancio dello Stato registrate negli ultimi anni e condividendo l'esigenza di mettere in sicurezza i conti pubblici, è istituito un Tavolo di confronto permanente a cui partecipano i rappresentanti del Congresso di Stato, dei partiti politici di maggioranza e opposizione, delle parti sociali giuridicamente riconosciute di cui alla Legge 9 maggio 2016 n.59 con l'obiettivo di individuare interventi di incremento delle entrate e diminuzione delle spese nel bilancio dello Stato, nei rispettivi bilanci degli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato e nei bilanci delle società partecipate direttamente ed indirettamente dallo Stato con il fine prioritario di raggiungere una significativa riduzione del disavanzo previsto per l'esercizio finanziario 2020 ed il pareggio strutturale del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2021.

2. Il Tavolo di confronto è coordinato dal Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio ed è convocato periodicamente.
3. Il Tavolo di confronto, nella prima seduta di convocazione, adotta un regolamento interno per disciplinarne la composizione e le modalità di funzionamento delle sue sedute.

Art.22

(Interventi sulla spesa corrente e sulla spesa del personale pubblico)

1. Le riduzioni straordinarie di cui agli articoli 75, primo comma, e 76 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 ed al Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n.19 sono applicate anche per l'anno 2020; le predette riduzioni non si applicano ai soggetti rientranti nelle disposizioni del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47.
2. In linea con l'obiettivo di ridurre e contenere gli oneri per gli straordinari e le maggiorazioni, anche per l'esercizio finanziario 2020 deve essere attuata una riduzione del ricorso al lavoro straordinario, finalizzata ad ottenere una riduzione almeno pari al 20% rispetto al monte ore e ai relativi importi a consuntivo registrati nell'anno 2018 sul complessivo ammontare relativo alle medesime voci di spesa. Tale misura è rivolta ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato, agli arruolati nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca. A tal fine la Direzione Generale della Funzione Pubblica definisce entro il 31 gennaio 2020 apposito budget di spesa.

Art.23

(Revisione dei costi delle società partecipate direttamente ed indirettamente dallo Stato)

1. Gli organi direttivi delle società a partecipazione pubblica devono relazionare entro il 28 febbraio 2020 al Congresso di Stato l'andamento del processo di razionalizzazione dei costi di gestione effettuato ai sensi dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2018 n.173 per l'esercizio 2019.
2. In continuità rispetto a quanto stabilito dall'articolo 52 della Legge n.173/2018, gli organi direttivi delle società partecipate, al fine di conseguire il pareggio di bilancio o l'aumento dell'utile d'esercizio, sono impegnati a presentare al Congresso di Stato entro il 31 marzo 2020 un progetto per la prosecuzione della razionalizzazione della spesa e l'incremento dell'entrata, con l'indicazione degli effetti economici.
3. Il Congresso di Stato deve relazionare al Consiglio Grande e Generale gli esiti dei progetti di cui al precedente comma 2 entro il 30 giugno 2020.
4. È dato mandato al Congresso di Stato di riequilibrare, entro il 31 gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. affinché sia espressione rappresentativa e proporzionale delle forze politiche presenti nel Consiglio Grande e Generale.
5. Al fine di raggiungere l'equilibrio economico della gestione caratteristica al netto delle componenti straordinarie, si dà mandato al Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. di presentare entro il 31 marzo 2020 al Congresso di Stato, per l'approvazione, un piano industriale che preveda tutti gli interventi necessari al raggiungimento di tale obiettivo, a partire dalla significativa riduzione dei costi totali, in particolare di quelli riferiti al Gruppo Delta, ed interventi di incremento della raccolta.

Art.24

(Nuova mission della Banca Nazionale Sammarinese S.p.A.)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di stabilire con decreto delegato, entro il mese di febbraio 2020 e in accordo con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e in condivisione con le parti direttamente coinvolte, la nuova mission di Banca Nazionale Sammarinese S.p.A..
2. Nelle more dell'adozione del decreto delegato di cui al comma precedente, visto il recente provvedimento di risoluzione bancaria disposto dalla Banca Centrale della Repubblica di San

Marino e reso efficace con deliberazione della Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio del 15 luglio 2019 ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della Legge 14 giugno 2019 n.102, Banca Nazionale Sammarinese S.p.A. limita l'attività bancaria alle sole modalità e operazioni strettamente necessarie al completamento della migrazione dei conti correnti verso gli altri istituti bancari e si concentra sulle attività di recupero crediti.

3. Fino alla eventuale cessione di Banca Nazionale Sammarinese S.p.A. ad esito del progetto industriale che sarà approvato a seguito del decreto delegato di cui al comma 1, Banca Centrale è autorizzata a valutare, nel proprio Bilancio di Esercizio, la partecipazione in Banca Nazionale Sammarinese S.p.A. al valore nominale. Le partecipazioni acquisite a seguito dell'applicazione dell'articolo 10, comma 7 della Legge n.102/2019 sono escluse dall'attività di direzione e coordinamento da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art.25

(Modifiche al Decreto Delegato 11 dicembre 2018 n.156)

1. Allo scopo di allineare la gestione della partecipazione della Repubblica di San Marino all'Expo 2020 di Dubai con le linee di indirizzo e le specifiche richieste introdotte nel corso del 2019 dall'Organizzazione Expo 2020, l'articolo 7 del Decreto Delegato 11 dicembre 2018 n.156 è così sostituito:

“Art. 7

(Licenza Expo 2020)

1. Al fine di poter svolgere le attività connesse alla partecipazione della Repubblica di San Marino all'Expo 2020, l'Organizzazione Expo 2020, a seguito della firma del contratto di partecipazione, rilascia una apposita licenza intestata a “Republic of San Marino Pavilion – Expo 2020 Dubai”, d'ora in poi denominata per brevità “Licenza Expo 2020”. La concessione della Licenza Expo 2020 non prevede la costituzione di una società negli Emirati Arabi Uniti. Il responsabile nei confronti delle Autorità degli Emirati Arabi Uniti e dell'Organizzazione Expo Dubai 2020 di tutte le attività svolte per il tramite della Licenza Expo 2020 è il Commissario Generale.

2. Le attività riconducibili alla Licenza Expo 2020 saranno gestite a livello amministrativo e contabile dall'Agenzia, secondo quanto stabilito dal presente decreto delegato e dal Protocollo d'Intesa di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto delegato. Per tali attività si intende, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: l'allestimento del Padiglione, la gestione della rendicontazione delle imposte sul valore aggiunto, l'ottenimento dei codici doganali per le pratiche di importazione e di esportazione, l'emissione dei visti per il personale non residente negli EAU, tutte le attività connesse alla gestione del personale, delle vendite e degli eventi e, al termine della manifestazione, lo smantellamento del Padiglione.

3. Al termine di Expo 2020 l'Agenzia si occuperà della rendicontazione amministrativa di tutte le attività svolte dal Commissariato Generale per il tramite della Licenza Expo 2020. Tale specifica rendicontazione diventerà parte integrante della più ampia rendicontazione finale relativa alla partecipazione della Repubblica di San Marino a Expo Dubai 2020.

4. L'Agenzia è autorizzata a trasferire integralmente o in parte, a seconda delle esigenze di liquidità del Commissariato Generale, i fondi di cui al comma 3 dell'articolo 4 ai conti correnti aperti a Dubai ed intestati alla Licenza Expo 2020. La documentazione attestante oneri e ricavi riferiti all'operatività del Padiglione e di tutte le attività inerenti alla partecipazione della Repubblica di San Marino all'Expo 2020 dovrà essere intestata alla suddetta Licenza.”.

2. In tutti gli altri articoli del Decreto Delegato 11 dicembre 2018 n.156 il riferimento alla “Società di diritto emiratino” o a procedure ad essa riconducibili è sostituito da “Licenza Expo 2020.”.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art.26

(Bilancio di Previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "A"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1- Entrate tributarie	€	451.131.400,00
Titolo 2- Entrate extra tributarie	€	64.434.129,02
Titolo 3- Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	409.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti	€	45.434.496,34
Titolo 5-Partite di giro	€	44.640.000,00
Totale Generale Entrate	€	606.049.025,36

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	497.404.528,18
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	34.815.637,67
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	29.188.859,51
Titolo 4-Partite di giro	€	44.640.000,00
Totale Generale Uscite	€	606.049.025,36

Art.27

(Bilancio di Previsione dell'A.A.S.L.P.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	17.867.500,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€	0,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€	600.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	8.263.000,00
Totale Generale Entrate	€	26.730.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	7.920.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	9.800.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	147.500,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€	600.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	8.263.000,00
Totale Generale Uscite	€	26.730.500,00

Art.28*(Bilancio di Previsione dell'A.A.S.S.)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	65.079.375,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€	12.594.456,40
Titolo 3-Contabilità speciali	€	85.546.136,00
Titolo 5-Partite di giro	€	5.292.500,00
Totale Generale Entrate	€	168.512.467,40
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	57.473.281,40
Titolo 2-Movimenti di capitali	€	24.338.198,00
Spese in conto capitale		
Titolo 3-Contabilità speciali	€	81.408.488,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€	//
Titolo 5-Partite di giro	€	5.292.500,00
Totale Generale Uscite	€	168.512.467,40

2. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, ad utilizzare proprie riserve fino ad euro 17.851.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S..

3. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, a trasferire allo Stato parte delle riserve accantonate per l'importo di euro 925.000,00.

4. Per l'utilizzo delle riserve, fino all'importo di euro 17.851.000,00, di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. presenta una relazione scritta alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo; Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione afferente le opere che verranno così finanziate.

Art.29*(Bilancio di Previsione del C.O.N.S.)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate ordinarie	€	4.998.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	210.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€	676.500,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS	€	100.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	230.000,00
Totale Generale Entrate	€	6.214.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.577.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	305.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€	2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€	100.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€	//
Titolo 6-Partite di giro	€	230.000,00
Totale Generale Uscite	€	6.214.500,00

2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l'anno 2020 di euro 5.098.000,00 al C.O.N.S di cui all'articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149.

Art.30

(Bilancio di Previsione dell'I.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1- Finanziamento attività assistenziale Sanitaria e Socio Sanitaria	€	89.030.000,00
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale	€	236.257.500,00
Titolo 3-Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€	11.517.147,51
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€	1.000,00
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari	€	9.720.852,49
Titolo 6-Partite di giro	€	19.463.000,00
Totale Generale Entrate	€	365.989.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	344.406.500,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€	2.120.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	€	//
Titolo 4-Partite di giro	€	19.463.000,00
Totale Generale Uscite	€	365.989.500,00

2. Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2020, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di euro 71.400.000,00.

3. Il recupero forfettario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 8 marzo 1927 n.7 di cui al capitolo 1080 è stabilito nella misura del 10% dell'importo registrato sul capitolo 1-8-2670.

4. Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 nn. 48 e 49 per l'esercizio finanziario 2020 vengono imputati sul capitolo 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

5. A parziale modifica dell'articolo 6, terzo comma, della Legge 28 novembre 2011 n.184, il trasferimento per il ripristino del Fondo Comune di Riserva di Rischio da imputare sul capitolo 1-10-4705, per gli esercizi 2020-2022, è fissato nella misura di euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio.

Art.31*(Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	6.006.000,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	200.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
Totale Generale Entrate	€	7.011.000,00
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	6.006.000,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	200.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
Totale Generale Uscite	€	7.011.000,00

Art.32*(Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	1.054.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 3 – Contabilità Speciali	€	53.000,00
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	68.500,00
Totale Generale Entrate	€	1.175.500,00
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1- Spese correnti	€	378.900,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€	18.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€	657.100,00
Titolo 4 – Partite di Giro	€	68.500,00
Titolo 5 – Contabilità Speciali	€	53.000,00
Totale Generale Uscite	€	1.175.500,00

Art.33*(Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell'articolo 10 della Legge 27 dicembre 2006 n.143, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "H"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	202.500,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 4 – Movimento di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Entrate	€	229.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1- Spese correnti	€	188.000,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€	2.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€	12.500,00
Titolo 5- Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Uscite	€	229.000,00

Art.34

(Trasferimenti Poste San Marino S.p.A.)

1. Sono autorizzati i trasferimenti inseriti nel Bilancio dello Stato con Poste San Marino S.p.A. sulla base del Bilancio di Previsione Budgetaria di Poste San Marino S.p.A. per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "I"):

Totale Generale Costi	€	6.149.170,00
Totale Generale Ricavi	€	5.362.100,00
Sbilancio	€	787.070,00

2. Sul capitolo 1-3-2615 "Concorso dello Stato pareggio gestione Poste San Marino S.p.A." è stanziato per il 2020 l'importo di euro 787.070,00 quale concorso massimo dello Stato per il pareggio della gestione di Poste San Marino S.p.A..

3. Sul capitolo 1-3-2616 "Fondo di compensazione per agevolazioni tariffarie postali" è stanziato per il 2020 l'importo di euro 130.000,00 quale rimborso massimo a carico del Bilancio dello Stato per le agevolazioni tariffarie concesse da Poste San Marino S.p.A., ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Delegato 26 giugno 2013 n.68.

Art.35

(Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A.)

1. Sul capitolo 1-4-3705 "Oneri di sviluppo dell'attività dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A." è previsto uno stanziamento, per l'esercizio 2020, di euro 165.000,00.

Art.36

(Bilanci Pluriennali)

1. A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2020-2022:

- 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "L");
- 2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Allegato "M");
- 3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "N");
- 4) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "O");

- 5) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "P");
- 6) Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato "Q");
- 7) Bilancio Pluriennale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato "R");
- 8) Bilancio Pluriennale dell'Ente di Stato dei Giochi (Allegato "S").

Art.37

(Disposizioni contabili relative al bilancio)

1. Con l'approvazione del bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da Allegato "T".
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5-ter del Decreto - Legge 7 agosto 2017 n.93 così come modificato dall'articolo 1 del Decreto - Legge 30 agosto 2017 n.101, e alla conseguente distribuzione temporale autorizzata ai sensi del medesimo articolo, in via prudenziale in attesa del risultato d'esercizio di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., sul capitolo 2-3-6356 "Interventi di rafforzamento patrimoniale e ripianamento perdite del sistema bancario sammarinese" è previsto lo stanziamento di euro 10.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 22.300.000,00 per gli esercizi finanziari 2021 e 2022.
3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 2018 n.104 in sede di Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 sono approvate le eventuali variazioni straordinarie e le registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 al fine di allinearle con il risultato d'esercizio 2020 del bilancio di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art.38

(Programmi lavori A.A.S.L.P. e investimenti)

1. Nell'ambito dello stanziamento previsto per l'esercizio 2020 sul capitolo 2-5-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti" sono destinati euro 400.000,00 per gli interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano. Nell'ambito degli stanziamenti previsti sul predetto capitolo 2-5-6440 e sul capitolo 1-5-2605 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per interventi su immobili di terzi", è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere – direttamente o indirettamente – l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.
2. Sui capitoli di cui al precedente comma 1 trovano imputazione anche gli oneri per la progettazione delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.
3. Sul capitolo 2-5-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in attuazione dell'articolo 10 del Decreto 27 settembre 2002 n.92.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su opere e infrastrutture pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul capitolo 1-5-2600 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione ordinaria" e sul capitolo 2-5-6444 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria" sono effettuati nel rispetto della programmazione annuale definita dall'A.A.S.L.P. in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.L.P.
5. Il Congresso di Stato dispone l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-5-2590 e 2-5-6443.

Art.39*(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)*

1. Il contributo dello Stato per il finanziamento dei Partiti e dei Movimenti Politici di cui alla Legge 23 novembre 2005 n.170 è calcolato detratte le partite di giro e le entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti di cui al Titolo 4 dell'Entrata del Bilancio dello Stato.
2. Per l'anno 2020 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, in euro 1.198.067,69; la predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

Art.40*(Disposizioni relative ai fondi destinati al funzionamento delle Giunte di Castello)*

1. Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta della Consulta delle Giunte di Castello, alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-2-3810 "Fondo per il funzionamento e per gli emolumenti delle Giunte di Castello e varie" e 2-2-7280 "Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".
2. Agli effetti dell'articolo 32 della Legge 27 settembre 2013 n.127, l'A.A.S.L.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 395.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima. L'A.A.S.S. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 70.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione nei Castelli utilizzando metodi di risparmio e basso consumo.
3. A mente dell'articolo 34, comma 3, della Legge n.127/2013, per l'anno 2020 l'importo degli emolumenti per il servizio prestato dal Capitano di Castello e dal Segretario di Giunta e dei gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta è definito nella misura e nei termini stabiliti dall'articolo 17, comma 3, della Legge 23 dicembre 2014 n.219.
4. Gli emolumenti ed i gettoni di cui al precedente comma trovano imputazione sul capitolo 1-2-3810 "Fondo per il funzionamento e gli emolumenti delle Giunte di Castello e varie" e le somme non erogate a tale titolo dalla Giunta di Castello potranno essere impiegate dalla Giunta medesima per finanziare le proprie attività ed il proprio funzionamento.

Art.41*(Acquisizione di mezzi finanziari, provvedimenti di gestione della liquidità e rimborso anticipazione di cassa)*

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinesi, e/o con Enti del Settore Pubblico Allargato per l'erogazione di anticipazioni di cassa sotto forma di aperture di credito in conto corrente preliminari all'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio finanziario 2020 e per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa, ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge 18 febbraio 1998 n.30. Il Congresso di Stato è altresì autorizzato a stipulare contratti di mutuo con Banca Centrale della Repubblica di San Marino e con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinesi, e/o contratti di rimborso con Enti del Settore Pubblico Allargato per l'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio 2020, per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa e per la chiusura delle anticipazioni di cassa attivate; in alternativa il Congresso è autorizzato ad emettere titoli del debito pubblico.
2. L'eventuale stipula dei contratti di cui al precedente comma impone l'obbligo al Congresso di Stato di pubblicazione dei medesimi e di reportistica quadrimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.

3. Sul capitolo 1-3-2760 “Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente” trovano imputazione gli oneri finanziari per l’esercizio 2020 relativi alle anticipazioni di cassa di cui al comma 1.
4. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per il finanziamento del Piano Pluriennale degli Investimenti di cui agli articoli 20 e 26 della Legge 3 novembre 2015 n.160, il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2020, titoli del debito pubblico sino ad un ammontare complessivo di euro 5.000.000,00.
5. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per gli interventi di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario sammarinese di cui al comma 2 dell’articolo 37 della presente legge, il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere entro il 31 dicembre di ogni anno del triennio 2020-2022, titoli del debito pubblico rispettivamente per euro 10.000.000,00 nel 2020 ed euro 22.300.000,00 nel 2021 e nel 2022.
6. Le caratteristiche, la durata e le modalità di rimborso delle emissioni dei titoli del debito pubblico, di cui ai commi che precedono, saranno definite tramite appositi decreti delegati che costituiranno il regolamento di ogni emissione. A decorrere dall’esercizio finanziario di emissione dei titoli del debito pubblico e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso degli stessi dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza. Dette somme trovano imputazione sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio dello Stato. Sul capitolo 3-3-6375 “Fondo annuale di accantonamento quota capitale Titoli del debito pubblico” di cui all’articolo 26 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, è previsto l’accantonamento, annuale, delle quote capitale relative all’emissioni dei Titoli del debito pubblico.

Art.42

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 19 novembre 2019/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Luca Boschi – Mariella Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

